

COMUNE DI SENIGALLIA
U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO CONTROLLO DEL TERRITORIO

ORDINANZA n° 37 del 27/01/2011

Oggetto: **DISCIPLINA DELL'AREA PEDONALE E DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO.**

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferisce ai Comuni la potestà di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati;

- Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 249 del 07/12/2010 avente ad oggetto "Disciplina delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali del centro storico" con la quale è stato disposto il riordino complessivo e la semplificazione della disciplina della sosta e circolazione nel centro storico del capoluogo ed abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto;

- Visto il punto 11) della deliberazione della Giunta Municipale n. 249 del 07/12/2010 nel quale si conferisce al Dirigente la Polizia Municipale l'incarico di emanare i provvedimenti amministrativi attuativi;

- Ritenuto di dover provvedere con ordinanza a dare attuazione alla deliberazione sopra richiamata;

- Visto l'art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e l'art. 30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

- Visto l'art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

1°) – Di ISTITUIRE l'Area Pedonale, (denominata anche A.P.), nelle seguenti strade e piazze:

- Via Carducci;

- via Corfù, tratto da via Alessandria a via Corinto;

- Piazza del Foro Annonario (area interna dell'emiciclo);

- Via O. Manni (dalla piazzetta nei pressi del civico n. 24 alla piazza del Duca);

- Via dei Macelli;

- P.zza Simoncelli (nel perimetro esterno della piazza ad eccezione del tratto che collega p.zza Simoncelli a via Manni)

- Via dei Commercianti;

- Via Gherardi, da piazza Simoncelli a piazza Della Posta;

- P.zza Doria;

- Via Armellini, tratto da piazza Doria a via F.lli Bandiera;

- Via Cavour, da piazza Doria a piazza Della Posta;

- Via Fagnani;

- Piazza Roma;

- Piazza 4 Agosto;

- Via Cattabeni, sull'intera via, eccetto le aree di intersezione con la via F.lli Bandiera e con la via Pisacane;
- Via Arsilli, da piazza del Duca a piazza Lamarmora;
- Via Marchetti, tratto da piazza del Duca a via S. Martino;
- Piazza del Duca;
- Via Chiostergi, tratto da piazza del Duca a via Oberdan;
- Via Marzi, tratti da piazza Simoncelli a piazza Del Duca e da piazza Del Duca a via Oberdan;
- Via Solferino, tratto da via Marchetti a via Oberdan;
- Via Oberdan, tratto da via Solferino a Corso 2 Giugno;
- Corso 2 Giugno;
- Via Mastai, da piazza Saffi a via Portici Ercolani;
- Via C. Battisti, tratto da via San Martino a via Pisacane;
- Via F.lli Bandiera, tratto da via C. Battisti a via Marchetti;
- Via N. Sauro, tratto da via Mastai a piazza Lamarmora;
- Via Maierini, tratto da via Mastai al via F.lli Bandiera;
- Strada di collegamento da via Cavallotti a via delle Caserme, adiacente la Cattedrale San Pietro Apostolo.

- **1.1 DI INDIVIDUARE** via Mastai quale percorso ciclabile preferenziale

2°) – Di ISTITUIRE la Zona a Traffico Limitato, di seguito denominata Z.T.L., con **validità 0-24 di tutti i giorni dell'anno**, nelle seguenti vie e piazze:

- Via F.lli Bandiera, tratto da via Armellini a via Marchetti;
- Via Cavour, tratto da via F. Bandiera a piazza della Posta;
- P.zza della Posta;
- Vicolo San Filippo;
- Via Gherardi, tratto da piazza della Posta a via Pisacane;
- Via Maierini, tratto da via F.lli Bandiera a via Pisacane;
- Via N. Sauro, tratto da piazza Lamarmora a via F.lli Bandiera;
- P.zza Lamarmora;
- Via Arsilli, tratto da piazza Lamarmora a via Pisacane;
- Via Marchetti, tratto da con via San Martino a via Pisacane;
- Via San Martino;
- Via Cesare Battisti, tratto da via San Martino a piazza Saffi;
- Piazza Saffi;
- Via Solferino, tratto da piazza Saffi a via Oberdan;
- Via Oberdan, tratto da via Solferino a via Chiostergi;
- Via Chiostergi, tratto da Via Oberdan a viale Leopardi.

DI APPORRE agli accessi alla A.P. ed alla ZTL rispettivamente i segnali di cui alla figura n. II 320 e figura n. II 322/a muniti di pannello integrativo recante le deroghe e prescrizioni di seguito indicate.

3°) - DI PREVEDERE le seguenti disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta nelle A.P. e nella Z.T.L.:

3.1 Nelle A.P. e nella Z.T.L. possono accedere e circolare, senza necessità di contrassegno e senza limiti orari le seguenti categorie di veicoli:

- mezzi di polizia;
- mezzi di soccorso;
- veicoli destinati all'espletamento dei seguenti servizi: servizi relativi alla spazzatura delle strade, nettezza urbana, rimozione o traino veicoli, portavalori delle banche e degli istituti di vigilanza privata, veicoli delle società che effettuano la gestione e manutenzione delle reti pubbliche di elettricità, telefonia fissa, acquedotto, fognature e gas;
- velocipedi, eccetto in Corso 2 Giugno, p.zza Roma;
- autovettura adibita al trasporto degli sposi in occasione di cerimonie nuziali;
- Veicoli degli ambulanti nei giorni in cui si svolgono manifestazioni fieristiche o mercati che interessano le zone a traffico limitato o l'area pedonale;

3.2 nell'Area Pedonale ai veicoli che espongono il permesso di cui alla fig. V⁴ art. 381 del Regolamento d'esecuzione al C.d.S., in quanto a servizio delle persone invalide, è consentito unicamente la circolazione ma non la sosta per effettuare l'accompagnamento dell'intestatario, tranne nel caso in cui l'intestatario del permesso sia anche conducente del veicolo. In ogni caso non è comunque consentita la sosta in p.zza Roma, Corso 2 Giugno e p.zza del Duca;

3.3 Nella Z.T.L. possono accedere e circolare senza limiti orari le ulteriori seguenti categorie di veicoli:

- taxi;
- servizi di rimessa;
- veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- veicoli di pubbliche amministrazioni (comuni, province, regioni, stato, Asur ecc.);
- autovettura adibita al trasporto dei genitori e neonato/i in occasione di cerimonie battesimali;
- veicolo che trasporta il feretro e autoveicoli dei parenti prossimi nei cortei funebri;
- veicoli dei servizi postali con le insegne di istituto, utilizzati per la distribuzione della posta.

3.4 Nella Z.T.L. e nell'A.P., al di fuori dai casi di cui ai precedenti punti **3.1** **3.2** e **3.3**, l'accesso, la circolazione e la sosta (quando prevista) sono consentiti previo rilascio di apposito permesso. I contrassegni di autorizzazione di circolazione e/o sosta devono obbligatoriamente essere esposti in modo visibile sul parabrezza del veicolo. In ogni caso i titolari di veicoli che circolano ai sensi dei punti 3.1. 3.2 e 3.3. dovranno comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale il loro transito all'interno della ZTL e AP.

4°) - Di PREVEDERE la possibilità del rilascio delle seguenti tipologie di permessi alle condizioni indicate:

4.1 Permesso che consente unicamente il transito per raggiungere il garage od il posto auto privato (**permesso G**).

- a) Il permesso è rilasciato al proprietario o a chi ha la disponibilità a qualunque titolo di un garage o posto auto collocato su area privata, interna all'A.P. o alla ZTL, per un determinato veicolo del quale ha la disponibilità.
- b) Il permesso consente unicamente il transito del veicolo nell'A.P. o nella ZTL per raggiungere il garage o il posto auto in proprietà privata. Non consente la sosta in A.P. o ZTL;
- c) Viene rilasciato un talloncino con fondo di colore bianco contrassegnato con la lettera G.
- d) Non è consentito il rilascio di permessi in numero superiori ai posti auto disponibili.
- e) Il permesso ha validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di rilascio ed è gratuito.

4.2 Permesso che consente l'accesso, la circolazione, la sosta breve dei residenti dell'A.P. e delle ZTL nelle aree soggette a ZTL e la sosta gratuita nelle aree a pagamento del centro storico (**permesso RP e RP2**).

- a) Il permesso è rilasciato al residente nell'A.P. o nella ZTL, che ha la patente di guida ed è proprietario o ha comunque la disponibilità di una autovettura.
- b) Il permesso consente l'accesso e la circolazione nella ZTL. E' consentita la sosta nelle ZTL per effettuare le operazioni di carico – scarico per un periodo non superiore a 30 minuti, con esposizione del disco orario, in tutte le ore.
- c) Il permesso consente di sostare negli spazi a pagamento del centro storico senza corrispondere la tariffa.
- d) Viene rilasciato un talloncino con fondo di colore verde contrassegnato con le lettere **RP**.
- e) Il permesso rilasciato per la prima autovettura del nucleo familiare ha validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di rilascio ed è gratuito. Può essere rilasciato un secondo permesso (**RP2**) ad altro appartenente del medesimo nucleo familiare in possesso di patente di guida per altra autovettura con validità fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed al costo di 100,00 Euro. Non possono essere rilasciati ulteriori permessi allo stesso nucleo familiare, fatta salva la possibilità di rilasciare il permesso "R" di cui al seguente punto 4.3..
- f) Il permesso (**RP2**) potrà essere rilasciato anche a chi non è residente ma in possesso della patente di guida e dimostra di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato di durata non inferiore a 12 mesi, per locali ad uso abitativo relativo ad abitazione rientrante nella ZTL o nell'Area Pedonale, eccetto i contratti di comodato per i quali non si procederà al rilascio di permesso. Potrà essere rilasciato un solo permesso di sosta per ogni contratto registrato. Il permesso consente l'accesso, la circolazione e la sosta breve del veicolo nella Z.T.L.. Consente inoltre la sosta nelle aree a pagamento senza limiti di tempo e senza necessità di corrispondere la tariffa. Il permesso ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio (e comunque non potrà avere durata superiore alla durata del contratto di locazione) ed il costo di 100,00 Euro.

4.3 Permesso che consente l'accesso, la circolazione e la sosta breve dei residenti e dei domiciliati dell'A.P. e delle ZTL nelle aree soggette a ZTL (**permesso R**).

- a) Il permesso è rilasciato al residente o domiciliato nell'A.P. o nella ZTL, che è proprietario o ha comunque la disponibilità di un veicolo.
- b) Il permesso "R" può essere rilasciato a quanti dimostrano di avere necessità di accudire una persona ultrasettantacinquenne residente in Area Pedonale o in Zona a traffico limitato e che abbia necessità di assistenza in quanto non pienamente autosufficiente.
- c) Il permesso consente l'accesso e la circolazione nella ZTL. E' consentita la sosta nelle ZTL, limitatamente al tempo necessario per effettuare le operazioni di carico – scarico e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti, con esposizione del disco orario, in tutte le ore.
- d) Viene rilasciato un talloncino con fondo di colore verde contrassegnato con la lettera R.
- e) Il permesso ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed è gratuito.

f) Il permesso non consente la sosta gratuita nelle zone a pagamento del centro storico.

4.4 Permesso che consente l'accesso, la circolazione e la sosta breve di quanti devono effettuare le operazioni di carico – scarico nelle ZTL negli orari consentiti (permesso C).

a) Il permesso è rilasciato agli operatori commerciali e artigianali che effettuano ripetutamente le operazioni di carico – scarico ai negozi dei clienti con sede all'interno della ZTL o in A.P., ed ai titolari di attività commerciali ed artigianali con sede all'interno della ZTL o A.P., per effettuare le operazioni di carico e scarico presso le proprie attività

b) Il permesso consente l'accesso e la circolazione nella ZTL in tutti i giorni dalle ore 5.30 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. Nelle fasce orarie indicate è consentita la sosta nelle ZTL per effettuare le operazioni di carico – scarico per un periodo non superiore a 30 minuti, con esposizione del disco orario.

c) Viene rilasciato un talloncino con fondo di colore rosso contrassegnato con la lettera C.

d) Il permesso ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed è gratuito.

4.5 Permesso che consente l'accesso e la circolazione dei veicoli di quanti devono effettuare le operazioni di carico – scarico nelle ZTL in tutte le fasce orarie (permesso E).

a) Il permesso è rilasciato: ai veicoli degli artigiani per riparazioni urgenti; ai veicoli delle pasticcerie, fiorai, fornai, pasta all'uovo, vendita di acqua, gioiellerie, farmacie e assimilabili con sede in ZTL che devono effettuare consegne a domicilio, per le operazioni di carico e scarico, in qualunque orario della giornata; medici di base con ambulatorio all'interno della ZTL o A.P., medici di base in visita domiciliare urgente ai propri clienti, veicoli delle forze di polizia senza insegne, veicoli a servizio delle autorità giudiziarie ed altre particolari categorie individuate dalla Polizia Municipale;

b) Il permesso consente l'accesso e la circolazione nella ZTL in qualunque fascia oraria e consente la sosta nelle ZTL per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico – scarico o l'intervento urgente di manutenzione.

c) Per i medici di base e per le autorità giudiziarie consente la sosta in ZTL per tutta la durata del servizio o ufficio da prestare.

d) Viene rilasciato un talloncino con fondo di colore giallo contrassegnato con la lettera E.

e) Il permesso ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed è gratuito

f) Il permesso "E" nel caso in cui la particolarità della situazione, legata alla natura del servizio prestato, alle particolari esigenze di sicurezza e incolumità personali per la funzione svolta, agli orari di svolgimento dell'attività, può essere rilasciato con validità estesa anche all'Area Pedonale. La medesima validità è prevista anche macellerie e panetterie con esercizio collocato all'interno dell'area pedonale.

4.6 Permesso temporaneo a pagamento

a) Il permesso consente in via eccezionale l'accesso, la circolazione e la sosta nella ZTL o nell'AP per documentate esigenze al fine di effettuare operazioni di carico – scarico di materiali particolarmente pesanti e per situazioni eccezionali non altrimenti risolvibili.

b) Il costo del permesso è di 2,50 Euro per la prima ora e di 1,50 Euro per le ore successive alla prima con un massimo di 10,00 Euro per l'intera giornata.

c) Gli organi di Polizia Municipale possono comunque sottoporre il rilascio del permesso a particolari condizioni (itinerario di entrata ed uscita del veicolo, orario di transito ecc.) e in casi particolari possono consentire la circolazione anche in Area Pedonale.

d) Non si fa luogo al pagamento per il transito dei veicoli necessari al trasporto di materiali a favore dell'Amministrazione Comunale o di altre pubbliche amministrazioni.

e) Ai veicoli a servizio dei cantieri edili collocati all'interno dell'A.P. o della ZTL potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee secondo le necessità contingenti, previo pagamento di un importo di 10,00 Euro mensili per ogni veicolo. Questi permessi potranno essere assoggettati a prescrizioni particolari che saranno dettate dalla Polizia Municipale, in ragione delle esigenze di viabilità, sicurezza e tutela dei pedoni e della circolazione nelle ZTL e nell'AP.

4.7 Permesso temporaneo gratuito

a) Il permesso consente in via eccezionale l'accesso, la circolazione e la sosta per il tempo strettamente necessario nella ZTL in qualunque fascia oraria, al veicolo che accompagna il paziente che deve effettuare visite o terapie presso ambulatori medici e si trovano impossibilitati o hanno grave difficoltà, anche temporanea, a deambulare e non sono in possesso di un contrassegno di cui alla fig. V⁴ art. 381 del Regolamento d'esecuzione al Codice della Strada.

b) Ulteriori particolari permessi per situazioni assimilabili possono essere concessi dalla Polizia Municipale.

c) Ai residenti nell'Area pedonale ed ai titolari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali collocati nell'Area pedonale può essere rilasciato in via eccezionale, a cura della Polizia Municipale un permesso temporaneo gratuito che consente l'accesso, la circolazione e la sosta nell'Area Pedonale per documentate esigenze al fine di effettuare operazioni di carico – scarico di materiali particolarmente pesanti e per situazioni eccezionali non altrimenti risolvibili. Il permesso può essere rilasciato negli orari di carico – scarico della Zona a Traffico Limitato e, nel periodo 16 settembre – 14 giugno anche dalle ore 20.30 alle 22.00. Il permesso può essere sottoposto anche a particolari condizioni di itinerario, di transito e sosta.

4.8 Modalità del rilascio dei permessi.

a) I permessi sono rilasciati previa presentazione di autocertificazione, che attesti il possesso dei requisiti necessari in base alla presente deliberazione. Per i permessi temporanei è sufficiente la richiesta verbale dell'interessato.

b) I permessi già rilasciati avranno validità fino alla loro scadenza naturale indicata sul tagliando.

c) Gli importi da versare per i permessi a titolo oneroso sono determinati dalla Giunta Municipale, che con apposita delibera potrà provvedere all'aggiornamento delle somme previste nel presente atto.

5°)- Di PREVEDERE per gli operatori commerciali su area pubblica che svolgono l'attività all'interno del Foro Annonario, nei giorni di mercato possono accedere con i propri mezzi per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, all'interno dell'Area Pedonale istituita nell'emiclo del Foro, dalle ore 05.00 alle ore 08.00 e della ore 12.00 alle ore 14.00. Per tutta la durata del mercato potranno inoltre sostare quei veicoli ad uso speciale (auto-negozi), autorizzati dall'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive del Servizio Attività Economiche. I titolari di tali permessi potranno accedere esclusivamente nella zona del Foro Annonario e non potranno accedere nelle altre Aree Pedonali o nelle altre Zone a Traffico Limitato.

6°) - Di PREVEDERE, per le attività commerciali ed artigianali che hanno la propria sede di attività nell'area pedonale di via Manni, zona della piazza degli ex Macelli, la possibilità di rilascio di un permesso dedicato esclusivamente per il carico-scarico delle merci nelle fasce orarie 5.30 – 9.30 e 14.00 – 16.30, utilizzando esclusivamente l'accesso della via dei Macelli;

7°) - di ABROGARE la sosta a pagamento in piazza Saffi, via Solferino, da piazza Saffi a via Oberdan, via Oberdan, da via Solferino a via Chiostergi, via Chiostergi, da via Oberdan a viale Leopardi, ed il senso vietato collocato all'intersezione di via Marchetti con via Pisacane;

8°) - **Di ABROGARE** le precedenti disposizioni in contrasto con la presente.

DISPONE

La presente ordinanza entra in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'Ufficio Strade di questo Comune.

La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell'art. 12 del già citato D.L.vo 285/92 sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, e con le formalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del C.d.S.

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Maria Capodivento)**

**IL DIRIGENTE
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
(Dott. Flavio Brunaccioni)**